

## **Pianificazione urbanistica e poteri della Regione (Cons. di Stato N. 06349/2011)**

**Autore:** Mariangela Claudia Calciano

**In:** Giurisprudenza commentata, Sentenze

La Regione, all'atto dell'approvazione dello strumento urbanistico, può apportare a quest'ultimo le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché le modifiche riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale regionale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, nonché l'adozione di standard urbanistici minimi.

L'art. 10 della Legge n. 1150 del 1942 (e successive modifiche) prevede, tra l'altro, che la Regione, all'atto dell'approvazione dello strumento urbanistico, può apportare a quest'ultimo le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché le modifiche riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale regionale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, nonché l'adozione di standard urbanistici minimi.

In tal senso, si distinguono modifiche cc.dd. "obbligatorie" dello strumento urbanistico (e, cioè, quelle indispensabili per la tutela del territorio), modifiche cc.dd. "concordate" (ossia conseguenti all'accoglimento di osservazioni da parte della Regione) e modifiche cc.dd. "facoltative", le quali ultime, ai sensi del medesimo art. 10 della L. 1150 del 1942 (e successive modifiche), non possono incidere sulle caratteristiche essenziali del piano stesso e sui suoi criteri di impostazione.

Sempre la Regione (giusta la disciplina di principio di cui agli artt. 10 e 36 della L. 1150 del 1942), in sede di approvazione del piano regolatore generale, è autorizzata a introdurre direttamente le modifiche e prescrizioni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 10 (ossia inerenti alla razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, alla tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; al rispetto delle ipotesi in cui è d'obbligo l'introduzione di una disciplina di pianificazione secondaria, ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché ai rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi), senza alcuna facoltà di controdeduzioni per il Comune e, quindi, senza necessità di porre in essere una procedura ad hoc di adeguamento.

<https://www.diritto.it/pianificazione-urbanistica-e-poteri-della-regione-cons-di-stato-n-063492011/>